



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, e le prove ed i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

Visto il D.P. n. 200 del 12.06.2025 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l'Ing. Alessandro Greco a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.11 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”;

Visto il D.M. n° 25428 del 05.11.1971 con cui è stata rilasciata al laboratorio “ISPEC PUGLIA dell'ing. Luigi La Rovere & C. S.a.s.” di Barletta (BT) l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni, ed i successivi rinnovi, con cui l'autorizzazione è stata estesa all'esecuzione ed alla certificazione di alcune prove facoltative, ai sensi del Art. 5 della Circolare n. 7617 del 2010 (prove di carico su pali e prove di carico su piastra);

Visto il D.M. n° 253 del 16.06.2023, con il quale la suddetta autorizzazione è stata trasferita dalla “ISPEC PUGLIA dell'ing. Luigi La Rovere & C. S.a.s.” alla società “ISPEC PUGLIA DI FABROCILE VINCENZO S.a.s.”;

Visto il D.M. n° 433 del 20.11.2025, con efficacia fino alla data del 22.11.2030, con cui suddetta autorizzazione è stata da ultimo rinnovata;

Vista la nota registrata al prot. STC n. 407 del 15.01.2026, con cui il Laboratorio “ISPEC PUGLIA DI FABROCILE VINCENZO S.a.s.” ha comunicato la variazione della denominazione sociale del soggetto gestore in “ISPEC PUGLIA S.r.l.”, con conseguente aggiornamento della denominazione del Laboratorio medesimo, trasmettendo altresì la preliminare documentazione relativa al trasferimento di cui trattasi;

Vista la nota prot. STC n. 3348 del 19.02.2026, con la quale il Laboratorio è stato diffidato a sospendere l’attività di esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione.

Viste le note registrate al prot. STC n. 4417, 4426 e 4432 del 11.03.2026, con le quali il Laboratorio ha trasmesso la restante documentazione relativa al trasferimento di cui trattasi, e ha manifestato la sostanziale continuità nella gestione del laboratorio in termini di personale (direttore e sperimentatori), locali, attrezzature e procedure operative tecniche e di gestione della qualità del laboratorio;

Considerato che il laboratorio possiede i requisiti per l’esecuzione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione con le ulteriori prove facoltative richieste, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Visto l’esito favorevole dell’istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

D E C R E T A

Art.1 – L’autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione del Settore A della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell’8.09.2010 con estensione alle prove facoltative di carico su pali e su piastra, già rilasciata con D.M. n° 433 del 20.11.2025 al Laboratorio “ISPEC PUGLIA DI FABROCILE VINCENZO s.a.s.” di Barletta (BT) con sede operativa in Largo 2 Giugno 1 int.5 – 76121 Barletta (BT), è trasferita alla società “ISPEC PUGLIA S.r.l.”, con la medesima sede operativa in Largo 2 Giugno 1 int.5 – 76121 Barletta (BT).

Art.2 – Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l’obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l’assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l’obbligo di

esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 – Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Giosuè SCAPINI.

Art.5 – Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – L'autorizzazione **ha efficacia a decorrere dalla data di protocollo fino al 22.11.2030** e potrà essere ulteriormente rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5. Il Servizio tecnico centrale si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della vigenza del presente decreto, ulteriori ispezioni e controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti accertati in corso di istruttoria.

Art. 8 – A decorrere dalla data del presente Decreto, **il D.M. n° 433 del 20.11.2025 è abrogato.**

Il Presidente Coordinatore
Ing. Alessandro GRECO

Il Dirigente della Div. I - STC
Ing. Luisa OTTOLENGHI